

DETERMINA N. 62 DEL 17-06-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DI PIAZZA GRANDE" PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

IL DIRETTORE

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 3 del 24/05/2013 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2013/2015, del bilancio pluriennale di previsione 2013/2015 e del bilancio annuale economico preventivo 2013";
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto: la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 1 del 27/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015";

Richiamata inoltre la Delibera n. 9 del 31/10/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico di Direttore Pro tempore a Michele Peri;

Considerato che:

- - ASC Insieme realizza una serie di interventi in relazione alle emergenze abitative o comunque a situazioni di disagio abitativo sia attraverso contributi economici alle famiglie sia attraverso altri progetti di supporto nella ricerca di alloggi sia aderendo al Protocollo Provinciale Sfratti e in questa logica vuole sperimentare una nuova modalità di intervento per far fronte ai problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
- - con determinazione n. 39/2014 è stata approvata apposita convenzione per la sperimentazione di una collaborazione con l'Associazione Amici di Piazza Grande di un progetto di reperimento alloggi per pronta emergenza abitativa a cui si affiancava un servizio educativo di supporto ai soggetti in carico e verifica dei risultati;
- - Il progetto avviato in fase iniziale con un numero limitato di interventi è cresciuto nell'anno ed ha ottenuto importanti risultati sia dal punto di vista assistenziale che sotto il profilo del risparmio economico offrendo soluzioni abitative adeguate e più economiche in sostituzione di inserimenti in strutture molto onerose;

Richiamate inoltre:

- - la Legge 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

- la L.R. n.34/2002, all'art. 13, comma 2 prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino adeguato grado di capacità di assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni medesime, al fine di gestire attività che richiedano una capacità operativa particolare ed adeguata alle esigenze di pubblico interesse.

Preso atto che:

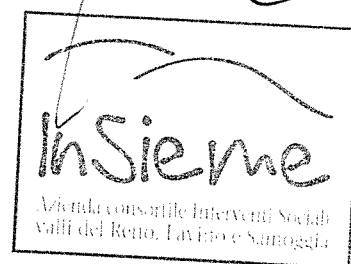
- l'Associazione AMICI DI PIAZZA GRANDE, con sede legale in Via Corazza 7/8 Bologna C.F. 92038070378 rappresentata dal Sig. Alessandro Tortelli, ha tra le proprie finalità statutarie quella dell'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa delle persone in grave disagio in un'ottica di mutuo aiuto ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione aziendale;
- L'Associazione si è resa disponibile a proseguire la collaborare a supporto dei servizi sociali distrettuali gestiti da ASC InSieme in relazione ad attività di pronta emergenza abitativa e di prevenzione e contrasto all'emarginazione sociale in particolare provvedendo al reperimento di alloggi ed alla gestione dei rapporti contrattuale a fronte del rimborso delle spese secondo le modalità meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto,
- **Visto** lo Statuto;

DETERMINA

- di approvare il testo della Convenzione, allegato e parte integrante al presente atto, tra ASC e l'Associazione AMICI DI PIAZZA GRANDE con sede legale in Via Corazza 7/8 Bologna C.F. 92038070378 rappresentata dal Sig. Alessandro Tortelli;
- di dare atto che la convenzione avrà durata fino al 31.12.2015 e che ASC InSieme prevede di erogare all'Associazione un contributo esclusivamente a rimborso delle spese sostenute sulla base di dettagliata documentazione;
- di rimandare al testo della convenzione per quanto non espressamente determinato dal presente atto.

Casalecchio di Reno, 17 giugno 2015

Il Direttore
Michele Peri



CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DI PIAZZA GRANDE" PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

L'anno 2015, il giorno ____ del mese di aprile presso la sede legale di ASC InSieme, Via Cimarosa, 5/2 Casalecchio di Reno (BO)

TRA

ASC INSIEME (di seguito denominato Ente Pubblico), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) – Via Cimarosa, 5/2 C.F. (Partita Iva n. 02985591201), rappresentato dalla Dott. Michel Peri in qualità di Direttore di ASC InSieme

E

L'Associazione **AMICI DI PIAZZA GRANDE** con sede legale in Via Corazza 7/8 Bologna C.F. 92038070378 rappresentata dal Sig. Alessandro Tortelli nato a Brescia il 20.8.1979 in qualità di rappresentante legale

Viste le seguenti disposizioni normative:

- la legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- il d.l. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011 che all'art. 12 comma 1-quater pone il divieto per gli enti pubblici di stipulare di contratti di locazione passiva;
- la Legge 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- la L.R. n.34/2002, all'art. 13, comma 2 prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino adeguato grado di capacità di assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni medesime, al fine di gestire attività che richiedano una capacità operativa particolare ed adeguata alle esigenze di pubblico interesse.

Premesso che:

- la domanda sociale di abitazioni è in questi anni è aumentata, anche per conseguenza della crisi economica, che ha ampliato il segmento sociale storicamente più debole a famiglie della classe media;
- questa condizione emergenziale è testimoniata da diversi indicatori: gli sfratti emessi tra il 2001 e il 2011 nella Provincia di Bologna sono passati da 779 a 1.413 (+81,3%) e gli sfratti per morosità sono passati da 490 del 2001 a 1.258 del 2011 (+157%); le domande valide presenti nelle graduatorie per l'ERP dei comuni bolognesi sono circa 15.000, delle quali l'80% è concentrata nei comuni ad Alta Tensione Abitativa;
- le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato alle politiche abitative, destinate alle Regioni ed agli Enti locali, dirette a garantire il diritto alla casa, hanno subito negli ultimi anni una forte riduzione e sono destinate ad un esaurimento sostanziale nel corso di breve tempo.

Considerato che:

- ASC InSieme realizza una serie di interventi in relazione alle emergenze abitative o comunque a situazioni di disagio abitativo sia attraverso contributi economici alle famiglie sia attraverso altri progetti di supporto nella ricerca di alloggi sia aderendo al Protocollo Provinciale Sfratti e in questa logica vuole sperimentare una nuova modalità di intervento per far fronte ai problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;

- l'Associazione ha tra le proprie finalità statutarie quella dell'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa delle persone in grave disagio in un'ottica di mutuo aiuto ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione aziendale;

In esecuzione della determinazione /2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'attività di supporto ai Servizi sociali distrettuali gestiti da ASC InSieme in relazione a problematiche di emergenza abitativa.

Art. 2 - Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31.12.2015. E' possibile un rinnovo con atto apposito.

Art. 3 - Destinatari

Il servizio potrà svolgersi su tutto il territorio della Provincia di Bologna a favore di cittadini residente nei 5 Comuni afferenti il Distretto Socio-Sanitario di Casalecchio di Reno che non possiedano autonome risorse per accedere al mercato privato e che necessitino pertanto del supporto dei Servizi sociali.

Tali persone/nuclei familiari saranno segnalate da un apposito gruppo di lavoro composto da professionisti/operatori di ASC, che costituirà il riferimento per l'Associazione.

Art. 4 - Attività richieste

Pronta emergenza abitativa

La convenzione è finalizzata al reperimento di risorse d'emergenza abitativa per nuclei familiari o singole persone di cui al precedente art. 3.

A tal fine l'Associazione dovrà acquisire alloggi con regolari contratti d'affitto da mettere a disposizione delle persone segnalate da ASC InSieme, le cui spese saranno integralmente rimborsate da ASC InSieme e/o dagli utenti segnalati, con le modalità che saranno individuate di volta in volta dai competenti Servizi sociali, mediante apposito progetto assistenziale individualizzato.

Sarà cura dell'Associazione garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla stipula e alla registrazione dei contratti stessi nonché l'accompagnamento nell'alloggio del nucleo/persona assegnatario/i ed i rapporti con l'amministratore condominiale.

L'Associazione si farà carico altresì degli interventi di ripristino dell'alloggio al momento della riconsegna alla proprietà, in particolare dell'operazione di tinteggiatura, e degli eventuali interventi di riparazione per danno a cose durante la decorrenza della locazione.

Il contratto di locazione degli alloggi reperiti dovrà essere stipulato dall'Associazione secondo la normativa vigente e alle condizioni economiche più vantaggiose per il conduttore (L. 431/1998 Art. 2, c.3). Per "conduttore" si intende il soggetto a favore del quale vengono attivate le attività previste dalla presente convenzione.

Art. 5 – Modalità operative

L'Associazione si impegna a garantire le seguenti attività:

- mantenimento della gestione per l'anno 2015 di 11 alloggi di pronta emergenza abitativa;
- reperimento per l'anno 2015 di ulteriori alloggi, il cui numero verrà concordato di comune accordo tra le parti sulla base delle esigenze di ASC e delle valutazioni organizzative di Piazza Grande;

Art. 6 - Rapporti tra ASC InSieme e Piazza Grande

L'Associazione riceverà periodicamente da ASC InSieme le richieste per il reperimento degli alloggi di pronta emergenza abitativa e provvederà a mettere a disposizione gli alloggi che reperirà, tenuto conto di valutazioni organizzative, dell'andamento del mercato degli alloggi in affitto, etc.

ASC InSieme nomina come coordinatore di riferimento per il presente progetto Antonella Gandolfi.

Art. 7 - Personale

L'Associazione garantirà le prestazioni richieste dalla presente convenzione mediante proprio personale con esperienza almeno annuale nel settore.

L'Associazione, inoltre, si impegna a:

1. rendere le prestazioni di cui alla presente convenzione tramite l'impiego di attrezzature, mezzi e personale della stessa, nonché di alloggi in affitto reperiti sul libero mercato;
2. nominare un responsabile dello svolgimento dell'attività, nella persona di Alessandro Tortelli;
3. utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/1991, per prestazioni complementari.

L'Associazione, relativamente al personale assegnato al servizio, solleva ASC InSieme da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Associazione dovrà osservare relativamente al proprio personale, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Associazione dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

I suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori e delle borse lavoro.

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

L'Associazione è tenuta, in ogni momento e a semplice richiesta di ASC InSieme, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato.

L'Associazione ha l'obbligo di fornire, a richiesta di ASC InSieme, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;

L'Associazione si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Associazione sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi soci/personale impiegato, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia di ASC InSieme sia di terzi durante il periodo di esecuzione della convenzione.

ASC InSieme si intende al riguardo sollevata da ogni responsabilità ed onere.

Art. 8 – Oneri economici

Rimborsi

Per quanto riguarda le spese sostenute dall'Associazione relative alle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 5 ASC InSieme si farà carico, e quindi provvederà a rimborsare, per le persone/nuclei segnalati, il versamento anticipato delle caparre o delle fidejussioni bancarie e della quota parte del costo mensile di locazione degli alloggi di pronta emergenza nonché di quota parte delle spese condominiali ed utenze, per un importo massimo stabilito nei progetti individualizzati validati dal Servizio sociale distrettuale. ASC InSieme garantisce, inoltre, la copertura della quota parte posta a carico dell'utente in carico al Servizio sociale territoriale, qualora si verificassero situazioni di morosità del medesimo nei confronti dell'Associazione. Al termine dei contratti di locazione, qualora ASC InSieme si sia fatta carico del versamento di eventuali caparre le stesse saranno restituite all'Azienda.

Art. 9 - Modalità di pagamento

L'Associazione procederà con richieste mensili di rimborso.

Il rimborso spese a carico di ASC InSieme per il servizio oggetto della presente convenzione è pattuito di volta in volta in relazione ai singoli casi trattati e avverrà a seguito di dettagliata rendicontazione e su presentazione di note mensili anticipate, relativamente ai costi di locazione, spese condominiali ed utenze richieste per ciascuna persona/ nucleo.

ASC si impegna a liquidare il dovuto entro 60 giorni dalla presentazione delle note.

Art.10 - Subappalto, cessione contratto e cessione crediti

E' vietato all'Associazione:

- subappaltare il servizio oggetto della presente convenzione;
- cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, salvo maggiori danni subiti.

E' ammessa la cessione del credito alle condizioni di cui all'art. 117 D. Lgs 163/2007.

Art. 11 – Contestazioni

ASC InSieme farà pervenire per iscritto all'Associazione osservazioni ed eventuali contestazioni, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Associazione dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Associazione sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nella presente convenzione.

L'Associazione non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, influenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del

contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

1. abbandono o sospensione del servizio o inadempienze contrattuali verso i proprietari degli alloggi, salvo che per causa di forza maggiore;
2. impiego di personale non dipendente o socio dell'impresa o borsa lavoro presso l'Associazione;
3. richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
4. applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
5. inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
6. messa in liquidazione dell'Impresa, qualora l'ASC InSieme, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
7. cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Associazione;
8. cessione del contratto;
9. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
10. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASC InSieme di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l'Associazione sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che ASC InSieme dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

ASC InSieme potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere.

Art. 13- Sicurezza del personale impiegato nelle attività

ASC InSieme si impegna:

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ad informare l'Associazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- a coordinare con l'Associazione gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art 26 comma 3 D Lgs 81/2008;

L'Associazione ha l'obbligo di:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto;
- coordinare con ASC InSieme gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- attenersi, in quanto datore di lavoro, alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008);
- fornire ad ASC InSieme tutte le informazioni e comunicazioni attestanti il regolare assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza ASC InSieme potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando l'Associazione non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell'Associazione, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto ad ASC InSieme di agire per rivalsa nei confronti dell'Associazione medesima.

Art. 14 - Controversie

Per tutte le controversie tra ASC InSieme e l'Associazione che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto è competente esclusivamente il foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 - Domicilio

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Associazione dovrà eleggere domicilio legale presso la sede di ASC InSieme.

Art. 16 - Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2^a comma del DPR 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico dell'Associazione.

Art. 17 – Tracciabilità

1. L'associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'associazione si impegna a dare immediata comunicazione ad ASC ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto

ASC InSieme
Michele Peri

Per l'Associazione Amici di Piazza Grande
Alessandro Tortelli